



Studio
DE MARCH

DOTTORI **COMMERCIALISTI**

Omar De March
Eros De March

Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Federico De March
Lorenzo Crescente
Massimo Motta

Circolare informativa n. 6 del 12 settembre 2024

LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE IN TEMA DI
OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI
DICHIARAZIONI ED IVA
IMPOSTA DI REGISTRO
TRIBUTI MINORI
(D.Lgs. n. 87/2024)

Il D.lgs. n. 87/2024 ha modificato alcune norme relative alle sanzioni tributarie.

Le modifiche sono applicabili alle violazioni commesse a partire dal 1^o settembre 2024.

RIDUZIONE SANZIONE "BASE" IN CASO DI OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO D'IMPOSTA

Per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti d'imposta o li effettuano in ritardo la **sanzione base è pari al 25%** (e non più del 30% che continuerà a trovare applicazione solo per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).

Conseguentemente, la **sanzione per il tardivo versamento entro i 90 giorni sarà pari al 12,5%** (e non più del 15% che continuerà a trovare applicazione solo per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).

E' applicabile il ravvedimento operoso purché, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non siano stati notificati atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

■ Treviso (TV)
Via Solferino S. Martino 3
T. +39 0422 262521
F. +39 0422 298120

■ Quarto d'Altino (VE)
Via Roma, 101/B
T. +39 0422 1835335

■ Pieve di Soligo (TV)
Via Schiratti 51/10
T. +39 0438 82705

■ Castelfranco V.to (TV)
Circonvallazione Est 32/N
T. +39 0423 721119

VIOLAZIONI SU DICHIARATIVI

<i>Violazioni</i>	<i>Sino al 31 agosto 2024</i>	<i>Dal 1^ settembre 2024</i>
omessa o irregolare compilazione del quadro RW	dal 3% al 15% dei valori non dichiarati (raddoppiati se i possedimenti sono detenuti in "paradisi fiscali")	
dichiarazione "inesatta" (*)	da 250 a 2.000 €	
omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati	da 516 a 5.146 €	
OMESSA DICHIARAZIONE (**)		
omessa dichiarazione <u>con</u> tributi da versare	dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 €	120% delle imposte dovute con un minimo di 250 €
omessa dichiarazione <u>senza</u> tributi da versare	da 250 a 1.000 € (per redditi e Irap) da 250 a 2.000 € (per IVA e 770)	
dichiarazione viene presentata dopo i 90 gg ma entro il termine di accertamento e comunque prima di un qualsiasi controllo fiscale	120% delle imposte dovute	75% delle imposte dovute
<p>Nessuna disposizione in merito alla sanzione prevista per la dichiarazione omessa presentata con un ritardo massimo di 90 giorni rispetto alla scadenza originaria.</p> <p>Dovrebbe rimanere ferma la prassi dell'Agenzia delle Entrate, che ritiene ravvedibile la dichiarazione omessa presentata entro i 90 gg pagando una sanzione di 25,00 € (oltre al pagamento delle imposte, interessi legali e al ravvedimento degli eventuali tardivi versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione).</p>		
DICHIARAZIONE INFEDELE (***)		
dichiarazione "infedele"	dal 90% al 180% delle imposte dovute	70% delle imposte dovute con un minimo di 150 €
dichiarazione "infedele" con condotta fraudolenta o simulata	dal 135% al 270% delle imposte	dal 105% al 140% delle imposte
in caso di maggiore imposta o minore credito accertato complessivamente inferiore al 3% dell'imposta o del credito dichiarato e comunque complessivamente inferiore a 30.000 €	riduzione di 1/3 della sanzione	
omessa dichiarazione dei canoni di locazione soggetti a cedolare secca	raddoppio della sanzione	
omessa dichiarazione dei redditi esteri	aumento di 1/3 della sanzione	Non più prevista
dichiarazione integrativa presentata entro i termini di accertamento ma prima di qualsiasi controllo fiscale	Non prevista	50% delle imposte dovute con un minimo di 150 €
errori sulla competenza fiscale <u>con</u> danno Erariale	46,67% delle imposte dovute	
errori sulla competenza fiscale <u>senza</u> danno Erariale	250 €	
<p>Nessuna disposizione in merito alla sanzione prevista per la dichiarazione infedele presentata con un ritardo massimo di 90 giorni rispetto alla scadenza originaria.</p> <p>Dovrebbe rimanere ferma la prassi dell'Agenzia delle Entrate, che ritiene ravvedibile la dichiarazione infedele presentata entro i 90 gg pagando una sanzione di 27,78 € (oltre al pagamento delle imposte, interessi legali e al ravvedimento degli eventuali tardivi versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione).</p>		

* dichiarazione "inesatta": affetta, cioè, da errori che non incidono sull'imposta ma solo sui controlli

** rimane "omessa" la dichiarazione presentata decorsi 90gg dalla scadenza originaria

*** dichiarazione "infedele": dichiarazione che indica imposte inferiori rispetto a quelle dovute

IVA

OMESSA, INFEDELE O ERRATA FATTURAZIONE	
<i>Sino al 31 agosto 2024</i>	<i>Dal 1^a settembre 2024</i>
dal 90% al 180% delle imposte dovute con un minimo di 500 € per ciascuna operazione	70% delle imposte dovute con un minimo di 300 € per ciascuna operazione
da 250 € a 2.000 € se la violazione <u>non</u> ha inciso sulla liquidazione periodica iva	
In caso di operazioni esenti, non imponibili oppure escluse: dal 5% al 10% del corrispettivo se la violazione ha avuto riflesso sulle imposte dirette	In caso di operazioni esenti, non imponibili oppure escluse: 5% del corrispettivo se la violazione ha avuto riflesso sulle imposte dirette
In caso di operazioni esenti, non imponibili oppure escluse: da 250 a 2.000 € se la violazione <u>non</u> ha avuto riflesso sulle imposte dirette	
OMESSA, INFEDELE O ERRATA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI	
90% al 180% delle imposte dovute con un minimo di 500 € per ciascuna operazione	70% delle imposte dovute con un minimo di 300 € per ciascuna operazione
100 € <u>per trasmissione</u> se la violazione <u>non</u> ha inciso sulla liquidazione periodica iva	100 € <u>per trasmissione</u> se la violazione <u>non</u> ha inciso sulla liquidazione periodica iva, con un massimo di 1.000 € per trimestre
sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi	
MANCATO REVERSE CHARGE	
da 500 a 20.000 €	da 500 a 10.000 €
dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 €, se l'operazione non risulta nemmeno dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi	5% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 €, se l'operazione non risulta nemmeno dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi
da 250 a 10.000 € con solidarietà, a seconda dei casi, del cedente/prestatore o del cessionario/committente, in caso di <i>reverse charge</i> non applicato (fattura emessa per errore con IVA) oppure <i>reverse charge</i> applicato indebitamente (fattura emessa per errore senza IVA)	
INDEBITA DETRAZIONE IVA	
90% delle imposte dovute	70% delle imposte dovute
se l'indebita detrazione viene recepita in dichiarazione iva, sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dal 1/4 al doppio	se l'indebita detrazione viene recepita in dichiarazione iva, la violazione viene assorbita dalla dichiarazione "infedele" con sanzione pari al 70% delle imposte, con un minimo di 150 €
APPLICAZIONE DI UN'IVA NON DOVUTA O CON ALIQUOTA ERRATA SUPERIORE	
se in fattura viene applicata l'IVA su operazioni che, in realtà, sono esenti, non imponibili oppure escluse da imposta o se viene addebitata l'IVA su operazioni imponibili con aliquota superiore, il cessionario/committente, che riceve la fattura, non può detrarre l'imposta e, ove l'avesse già pagata al proprio fornitore, <u>la deve chiedere in restituzione.</u>	
Se la detrazione viene ugualmente esercitata e salvi i casi di frode:	
<ul style="list-style-type: none"> • questa è illegittima, quindi l'IVA può essere recuperata dall'Agenzia delle Entrate maggiorata degli interessi di legge (in altre parole, la detrazione viene riconosciuta solo per la misura corretta); • sanzione da 250 a 10.000,00 €, se l'IVA è stata comunque assolta ad opera della controparte (quindi debitamente registrata e versata all'Erario ad opera della controparte); • la violazione sulla indebita detrazione, se recepita in dichiarazione, viene assorbita dalla dichiarazione infedele. 	



REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI DA PARTE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE <i>(in caso di omessa fatturazione o di fatturazione con corrispettivi inferiori o con un'aliquota sbagliata)</i>	
<p>nessuna sanzione se il cessionario/committente:</p> <ul style="list-style-type: none">• non ricevendo la fattura entro 4 mesi dalla data dell'operazione, presenta telematicamente entro il 30° gg successivo un documento equipollente alla fattura, previo pagamento dell'IVA;• ricevendo fattura irregolare, presenta entro il 30° gg successivo alla registrazione, un documento equipollente alla fattura, previo pagamento dell'IVA. <p>Diversamente la sanzione è pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 €, fermo restando la sua responsabilità.</p>	<p>nessuna sanzione se il cessionario/committente:</p> <ul style="list-style-type: none">• non ricevendo la fattura entro 4 mesi dalla data dell'operazione,• ricevendo fattura irregolare <p>comunica l'omissione o irregolarità all'AE (con strumenti elettronici che saranno messi a disposizione dall'AE) entro 90 gg da quando la fattura avrebbe dovuto essere emessa o da quando è stata emessa la fattura irregolare.</p> <p>Diversamente la sanzione è pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 €, fermo restando la sua responsabilità.</p>
MANCATA ESPORTAZIONE DI BENI NEI 90 GG SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA	
dal 50% al 100% dell'IVA	50% dell'IVA
FATTURAZIONE SENZA IVA IN PRESENZA DI FALSA DICHIARAZIONE D'INTENTO	
dal 100% al 200% dell'IVA	70% dell'IVA
FATTURAZIONE SENZA IVA CON UTILIZZO DEL "PLAFOND" DI ESPORTATORE ABITUALE IN MISURA SUPERIORE	
dal 100% al 200% dell'IVA	70% dell'IVA
OMESSA VERIFICA DA PARTE DEL CEDENTE/PRESTATORE DELL'AVVENUTA TRASMISSIONE ALL'ERARIO DELLA LETTERA DI INTENTI AD OPERA DELLA CONTROPARTE	
dal 100% al 200% dell'IVA	70% dell'IVA

IMPOSTA DI REGISTRO

OMESSA REGISTRAZIONE	
<i>Sino al 31 agosto 2024</i>	<i>Dal 1^ settembre 2024</i>
dal 120% al 240% dell'imposta	120% dell'imposta
TARDIVA REGISTRAZIONE CONTENUTA NEI 30 GG	
dal 60% al 120% dell'imposta con un minimo di 200 €	45% dell'imposta <u>senza minimo</u>
INFEDELE DICHIARAZIONE DI VALORE	
dal 100% al 200% dell'imposta	70% dell'imposta
OCULTAMENTO DEL CORRISPETTIVO	
dal 120% al 240% dell'imposta	120% dell'imposta

TRIBUTI MINORI

IMPOSTA DI BOLLO: MANCATO PAGAMENTO	
<i>Sino al 31 agosto 2024</i>	<i>Dal 1^ settembre 2024</i>
dal 100% al 500% del tributo	80% del tributo
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE DI CONGUAGLIO	
dal 100% al 200% del tributo	80% del tributo
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: DICHIARAZIONE DI CONGUAGLIO CON RITARDO NON SUPERIORE A 30GG	
50% del tributo	45% del tributo
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (ad es. <u>tassa vidimazione libri sociali</u>): OMESSO VERSAMENTO	
dal 100% al 200% del tributo	90% del tributo, con un minimo di 100 €